

**PROCEDURA PER LA VERIFICA PERIODICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI ACCREDITAMENTO  
COME CSV AI SENSI DEGLI ARTICOLI 64, c. 5, lett. i) e j) e 65, c. 7, lett. b), CODICE DEL TERZO SETTORE**  
23 maggio 2024

### **1. Accredimento come CSV e mantenimento dei requisiti**

Ai sensi dell'art. 64, c. 5, lett. i) e j) del Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017, di seguito CTS), l'ONC provvede all'accREDITamento, come Centri di servizio per il volontariato (CSV), delle associazioni che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 61 del CTS; successivamente all'accREDITamento, il CTS prevede che gli OTC verifichino periodicamente il mantenimento di tali requisiti.

L'art. 65, c. 7, lett. b), CTS, infatti, nel definire le funzioni degli OTC, stabilisce che questi ultimi

verificano periodicamente, con cadenza almeno biennale, il mantenimento dei requisiti di accREDITamento come CSV; sottopongono altresì a verifica i CSV quando ne facciano richiesta formale motivata il Presidente dell'organo di controllo interno del CSV o un numero non inferiore al 30 per cento di enti associati o un numero di enti non associati pari ad almeno il 5 per cento del totale degli enti iscritti nelle pertinenti sezioni regionali del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Si tratta quindi di una importante funzione volta ad assicurare che l'ente del Terzo settore accREDITato come CSV permanga in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 61 del CTS ai fini dell'accREDITamento.

Per la rilevanza del tema, l'ONC ritiene necessario adottare delle direttive da rivolgere a tutti gli OTC ai sensi dell'art. 65, c. 7, CTS, al fine di assicurare che tale verifica sia svolta in condizioni di uniformità, imparzialità, buon andamento e trasparenza, in considerazione degli importanti effetti che la stessa può avere. Gli OTC, pertanto, nell'esercizio della loro funzione, sono tenuti a conformarsi a quanto stabilito nella presente delibera.

### **2. L'attivazione del procedimento di verifica**

L'art. 65, c. 7, lett. b), CTS distingue due ipotesi di verifica: una verifica attivata a cadenza periodica (si può dire *d'ufficio*) ed una verifica attivata su richiesta da parte del Presidente dell'organo di controllo interno del CSV, degli associati o degli enti non associati iscritti al RUNTS.

#### *2.1) L'attivazione a cadenza periodica*

Nel primo caso – verifica attivata d'ufficio – l'ONC delibera l'avvio della procedura, per tutti o parte degli ambiti territoriali, in modo che sia rispettata la cadenza biennale prevista dall'art. 65, c.7, lett. b).

L'OTC, a seguito dell'avvio della procedura da parte dell'ONC, procede nei termini previsti dalla presente *Procedura*.

Quanto all'aspetto temporale, la prima verifica deve avvenire entro ventiquattro mesi dall'iscrizione dell'ente del Terzo settore accREDITato all'interno dell'*Elenco nazionale* (istituito con delibera ONC del 16 aprile 2020, ai sensi dell'art. 64, comma 5, lett. j), CTS). Di norma, successivamente alla prima, la verifica d'ufficio è attivata due mesi prima della scadenza del termine biennale decorrente dall'ultima verifica d'ufficio svolta.

L'ONC indica come direttiva che la verifica avvenga effettivamente a cadenza biennale, cioè ogni 24 mesi. Tuttavia, qualora nell'esercizio delle proprie funzioni di cui all'art. 65, comma 7, del CTS l'OTC rilevi la sussistenza di profili meritevoli di accertamento, tali da legittimare una verifica anticipata, l'ONC, ricevuta la segnalazione dell'OTC, determinerà l'avvio di una procedura di verifica d'ufficio, per uno o più ambiti territoriali o CSV, anche in anticipo rispetto al termine biennale.

## 2.2) *L'attivazione su richiesta*

Nel secondo caso – verifica attivata su richiesta – l'OTC si attiva per una verifica quando vi sia richiesta formale motivata di uno dei seguenti soggetti:

- a) Presidente dell'organo di controllo interno del CSV;
- b) un numero non inferiore al 30 per cento di enti associati;
- c) un numero di enti non associati pari ad almeno il 5 per cento del totale degli enti iscritti nelle pertinenti sezioni regionali del Registro unico nazionale del Terzo settore.

In questo caso, la legge precisa che la richiesta deve essere formalizzata e motivata. Si ritiene, quindi, necessario che tale richiesta debba contenere una illustrazione dei motivi di fatto e di diritto che ne sono a fondamento, che debba essere chiaramente sottoscritta dai soggetti legittimati in base alla legge, che debba essere datata e trasmessa a mezzo PEC all'OTC, che provvederà ad inoltrarla all'ONC.

In tal caso, l'OTC che riceve la richiesta deve preliminarmente verificare il rispetto dei requisiti numerici di cui sopra, alle lett. b) e c).

Nel caso di cui alla lett. b), è necessario procedere ad una verifica considerando la consistenza della base sociale così come risultante alla data della richiesta, se necessario chiedendo al CSV l'estratto del libro degli associati di cui all'art. 15 del CTS.

Nel caso di cui alla lett. c), invece, potrà essere necessario avviare una interlocuzione con il competente ufficio regionale del RUNTS, al fine di verificare il raggiungimento della soglia numerica prevista, ponendo particolare attenzione alla disposizione normativa che prevede la formulazione della richiesta da parte di enti non associati al CSV.

Nei casi di attivazione *su richiesta*, spetta all'OTC valutare l'ammissibilità della richiesta e se la motivazione sia sufficiente ed adeguata a sorreggere la stessa. Nel caso in cui la richiesta sia priva delle caratteristiche formali, non sottoscritta da un numero sufficiente di richiedenti o non adeguatamente motivata, l'OTC, previa condivisione della decisione con l'ONC, dichiara la richiesta *inammissibile* e non procede alla verifica, nel rispetto anche della funzione degli organi di controllo interno ai CSV.

La richiesta inammissibile può essere riproposta qualora siano sanati i motivi per i quali essa è stata dichiarata inammissibile. La decisione è comunicata ai richiedenti ed al CSV interessato.

Nel caso in cui la richiesta sia dichiarata ammissibile, l'OTC, previa condivisione della decisione con l'ONC, comunica l'apertura della verifica ai richiedenti ed al CSV interessato, stabilendo altresì i tempi per lo svolgimento della stessa ed i soggetti incaricati.

### 3. L'oggetto della verifica

L'art. 65, c. 7, lett. b) CTS stabilisce che l'oggetto della verifica sia «il mantenimento dei requisiti di accreditamento come CSV». L'ONC ritiene che tale espressione vada interpretata restrittivamente con riguardo ai requisiti stabiliti dall'art. 61 del CTS. Pertanto, la verifica avrà ad oggetto i seguenti elementi:

- a) la composizione della base sociale dell'ente accreditato come CSV (soci diretti), con particolare riguardo al rispetto di quanto previsto dall'art. 61, c. 1, CTS (possessione della qualifica di enti del Terzo settore; esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria) ed al rispetto delle norme statutarie in materia; si precisa che, per la verifica della base sociale (qualifica giuridica dei soci diretti), gli OTC si devono attenere esclusivamente a quanto risulta dal Registro unico nazionale del Terzo settore e dagli altri registri di cui all'art. 101, c. 3, CTS;
- b) il controllo sulle richieste di ammissione in qualità di associato, tra cui quelle accolte, quelle rigettate (con l'indicazione dei relativi motivi) e quelle in sospeso (con l'indicazione dei relativi motivi), così da poter verificare il rispetto del principio della c.d. *porta aperta*;
- c) lo statuto vigente e le modifiche intercorse medio tempore, con particolare riguardo al rispetto delle previsioni obbligatorie di cui all'art. 61, c. 1, CTS; si sottolinea che ogni modifica dello statuto adottata successivamente alla data del primo accreditamento come CSV deve essere sempre notificata all'ONC, al fine di verificare il perdurante rispetto di quanto previsto dall'art. 61 CTS medesimo;
- d) l'adozione della contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN, se presenti, eventualmente con approfondimento dei criteri in base alla quale essa è stata realizzata nell'ambito del bilancio di esercizio;
- e) il rispetto dei requisiti di ineleggibilità e, in particolare, il rispetto del limite previsto dall'art. 61, c. 1, lett. j), CTS per il divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di presidente dell'organo di amministrazione per più di nove anni;
- f) l'adozione del bilancio sociale, nel rispetto di quanto previsto dal CTS e dalle indicazioni dell'ONC, e la sua tempestiva pubblicazione.

### 4. Gli effetti della verifica

La verifica di cui all'art. 65, c. 7, lett. b) CTS, nel caso in cui dia esito positivo, si conclude con una delibera di conferma dell'accREDITAMENTO adottata dall'ONC su proposta dell'OTC.

Nel caso in cui dia esito negativo, per uno o più degli oggetti indicati al punto 3) della presente delibera, dà luogo all'applicazione di quanto previsto dall'art. 66 del CTS.

In particolare:

1. il **mancato rispetto** di quanto indicato al punto 3), sub lett. a) – **composizione della base sociale** – dà luogo ad una ipotesi di **revoca immediata dall'accREDITAMENTO**, trattandosi di una violazione di legge (art. 61, c. 1 CTS); in tal caso, l'OTC propone all'ONC l'adozione del provvedimento di revoca dall'accREDITAMENTO ai sensi dell'art. 61, c. 4, CTS;
2. il **mancato rispetto** di quanto previsto al punto 3), sub lettere b)-f) – **principio della porta aperta; statuto; contabilità separata; requisiti dei componenti organo amministrativo; bilancio sociale** – dà luogo all'applicazione di quanto previsto all'art. 66, c. 1, CTS. A tale scopo, l'OTC invita il CSV ad **adottare i provvedimenti e le misure necessari a sanarle, attribuendo un termine perentorio**. In presenza di irregolarità che l'OTC ritiene non sanabili o non sanate, gli OTC denunciano, motivando, l'irregolarità all'ONC affinché adotti i provvedimenti necessari. L'ONC, previo accertamento dei fatti e sentito in contraddittorio il CSV interessato, procede con una diffida formale con indicazione delle misure da adottare e delle tempistiche, con eventuale

sospensione dell'accREDITAMENTO nelle more della sanatoria dell'irregolarità nei casi di maggiore gravità.

La misura della sospensione è motivata dall'ONC in relazione all'esigenza di evitare pregiudizio al sistema dei CSV e al singolo CSV, nonché alla gestione del FUN e tenendo conto delle esigenze di continuità del sostegno al volontariato sul territorio.

## **5. Indicazioni per la prima applicazione della presente procedura**

Ai fini della prima applicazione dell'art. 65, c. 7, lett. b) CTS, l'ONC impartisce la direttiva di procedere alla prima verifica a decorrere dal 30 giugno 2024. Infatti, considerando i tempi di istituzione del RUNTS ed il termine ultimo, individuato dall'ONC, per la presentazione dell'istanza di iscrizione al RUNTS (24 maggio 2022), è decorso il primo termine biennale dall'iscrizione al RUNTS per la generalità dei CSV italiani. Entro la fine del secondo semestre del 2024, quindi, gli OTC perverranno a conclusione delle prime verifiche biennali, comunicando l'esito della propria verifica all'ONC.

L'ONC avvia tale prima verifica contestualmente per tutti i CSV, sebbene alcuni abbiano avuto date diverse di accREDITAMENTO; il Codice del Terzo settore prevede infatti una verifica *almeno biennale*.

L'ONC procede ad avviare la procedura di verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei CSV mediante la pubblicazione sul proprio sito internet della presente procedura deliberata dal Consiglio di amministrazione in data 23 maggio 2024.

I CSV inviano all'OTC competente territorialmente, entro e non oltre il 10.09.2024, la documentazione richiesta, come dettagliata nell'allegato alla presente procedura. La documentazione deve essere resa con informazioni al 30.06.2024.

L'OTC, una volta ricevuta la documentazione del CSV, verifica il mantenimento dei requisiti di accREDITAMENTO, come dettagliato nella presente *Procedura*, e comunica l'esito della propria verifica all'ONC, entro e non oltre il 10.12.2024.

Qualora la verifica dia esito negativo, nel caso descritto al punto 3), sub lett. a), l'OTC propone all'ONC l'adozione del provvedimento di revoca dall'accREDITAMENTO. L'ONC definirà l'avvio dei procedimenti di nuovo accREDITAMENTO, ai sensi dell'art. 61 CTS, tutelando l'interesse del volontariato nelle comunità locali e garantendo la continuità dei servizi di cui all'art. 63 del Codice del Terzo settore. Nelle more dell'espletamento di una nuova procedura, e fino all'accREDITAMENTO di un nuovo ente quale CSV, l'ente precedentemente accREDITATO proseguirà, fatte salve eccezioni, nell'erogazione dei servizi, senza che ciò possa configurare qualsivoglia riconoscimento della titolarità del CSV e nei limiti dell'ordinaria amministrazione.

Nell'ambito della prima applicazione della *Procedura*, l'ONC fornisce le seguenti indicazioni operative agli OTC, ai fini della legittimità e della omogeneità delle verifiche sui territori.

In primo luogo, il requisito indicato al punto 3), sub lett. a) prevede la verifica dell'elenco soci dell'ente accREDITATO quale CSV nell'ambito territoriale di riferimento, ai sensi dell'art. 61, c. 1 CTS, controllando la conformità della base sociale presentata dal CSV.

L'OTC dovrà quindi riscontrare l'iscrizione di ciascun socio indicato in una delle sezioni del RUNTS, disponibili sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nell'*Elenco degli enti iscritti* (<https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti>).

Premesso che, ai sensi dell'art. 61, c. 1, lett. d), CTS, i CSV non possono ammettere come soci diretti gli enti del Terzo settore costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, nel controllo della base sociale, è possibile che l'OTC rintracci l'ETS socio in uno degli altri *Elenchi* presenti sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, o dell'Agenzia delle Entrate, incorrendo in una delle seguenti casistiche:

1. Qualora nella base sociale sia ancora presente un ETS che sia stato cancellato dal RUNTS o che sia stato "diniegato" in fase di migrazione (*Lista enti per i quali è stato emesso un provvedimento di diniego nel perfezionamento della migrazione*), per non incorrere nel caso 4.1. della presente *Procedura* (revoca immediata dell'accreditamento), il CSV dovrà dimostrare all'OTC i motivi che hanno impedito, al 30.06.2024, la tempestiva rimozione dalla base sociale. In particolare, può costituire un valido motivo la pendenza di un ricorso, presentato dall'ente, avverso la decisione di non iscrizione al RUNTS, dovendo in tal caso il CSV attendere l'esito definitivo del procedimento giudiziario.
2. Qualora nella base sociale sia presente una ODV o una APS che sia ancora in fase di "richiesta pendente" al RUNTS (*Elenco enti con richiesta pendente di integrazione/rettifica*), l'OTC dovrà considerare ammissibile la sua presenza nella base associativa del CSV, finché quest'ultimo non verrà a conoscenza dell'esito definitivo della *richiesta pendente*, a seguito del quale stabilirà se mantenere o meno l'iscrizione come associato, dandone tempestiva comunicazione all'OTC.
3. Qualora nella base sociale sia presente un ETS classificato come "onlus", è necessario che – salvo casi motivati – tale ente risulti iscritto in almeno uno dei due elenchi onlus disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate, rispettivamente al 31.12.2023 e all'08.05.2024, per considerare regolare la sua iscrizione e non incorrere nel caso 4.1. della presente *Procedura* (decadenza immediata dall'accreditamento).

In secondo luogo, il requisito indicato al punto 3), sub lett. e) prevede la verifica del rispetto dei requisiti di ineleggibilità e, in particolare, il rispetto del limite previsto dall'art. 61, c. 1, lett. j), CTS, in merito al divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di presidente dell'organo di amministrazione per più di nove anni.

Rientrano nel controllo di tale requisito anche i casi di "proroga" degli organi sociali, eventualmente disposti dal CSV. Sul tema, la Fondazione ONC precisa che il CSV è tenuto a rispettare quanto previsto dal proprio statuto in termini di durata degli organi, di limiti alla rieleggibilità degli amministratori e del presidente dell'organo di amministrazione. Pertanto, un'eventuale proroga degli organi – nel rispetto di quanto già previsto dallo statuto relativamente alla durata delle cariche e al numero dei mandati – potrà essere disposta solo se adeguatamente motivata e dovrà comunque essere contenuta entro i limiti temporali più brevi possibili.

In ogni caso, il periodo di proroga deliberato dal CSV sarà computato nel conteggio dei nove anni quale limite massimo per la titolarità della carica di presidente dell'organo di amministrazione ai sensi, dell'art. 61, c. 1, lett. j) del Codice del Terzo settore.

## **6. Successive applicazioni della procedura per le verifiche a cadenza periodica**

Per le successive verifiche del mantenimento dei requisiti di accreditamento da parte dei CSV, attivate a cadenza periodica (di cui sopra, 2.1), la procedura seguirà il medesimo *iter* illustrato al punto 5., aggiornando le opportune tempistiche e gli allegati necessari.

In caso di dubbi o questioni interpretative, è possibile formulare quesiti all'ONC, che aprirà una apposita sezione di Frequently Asked Questions (F.A.Q.) sul proprio sito internet.

**ALLEGATO PROCEDURA DI VERIFICA DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI ACCREDITAMENTO COME CSV**

	<b>REQUISITO PER MANTENIMENTO ACCREDITAMENTO</b>	<b>DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DEL CSV</b>	<b>VERIFICA EFFETTUATA DALL'OTC</b>	<b>MODALITÀ DI TRASMISSIONE</b>
<b>a</b>	Composizione della <b>base sociale</b> dell'ente accreditato come CSV (soci diretti), con particolare riguardo al rispetto di quanto previsto dall'art. 61, c. 1, CTS (possesso della qualifica di enti del Terzo settore; esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria) ed al rispetto delle norme statutarie in materia; si precisa che, per la verifica della base sociale, gli OTC si devono attenere esclusivamente a quanto risulta dal Registro unico nazionale del Terzo settore e dagli altri registri di cui all'art. 101, c. 3, CTS.	Elenco soci al 30.06.2024, con le seguenti informazioni obbligatorie: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. denominazione dell'ente (come da RUNTS);</li> <li>2. codice fiscale;</li> <li>3. sede legale (Provincia);</li> <li>4. data di iscrizione al RUNTS;</li> <li>5. sezione di iscrizione al RUNTS (OdV, APS, ecc.).</li> </ol>	Conformità all'art. 61, c. 1 e c. 1, lett. d), CTS.	Invio per PEC all'OTC competente territorialmente.  Per tale documento è richiesto un file in formato excel.
<b>b</b>	<b>Richieste di ammissione</b> in qualità di associato: controllo sulle richieste pervenute.	Elenco delle richieste presentate dagli ETS al CSV dal 30.06.2022 al 30.06.2024, con le seguenti informazioni obbligatorie: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. n° richieste pervenute;</li> <li>2. n° richieste accolte;</li> <li>3. n° richieste rigettate, con l'indicazione dei relativi motivi di rigetto;</li> <li>4. n° richieste in sospenso con istruttoria terminata, con l'indicazione dei relativi motivi di sospensione, e n° di richieste in sospenso con istruttoria in corso;</li> <li>5. n° richieste di riammissione, di cui n° richieste accolte e rigettate, con i relativi motivi.</li> </ol>	Conformità all'art. 61, c. 1, lett. d), CTS. Rispetto del principio della porta aperta.	Invio per PEC all'OTC competente territorialmente.

c	<p><b>Statuto vigente</b> e modifiche intercorse <i>medio tempore</i>, successivamente alla data del primo accreditamento, con particolare riguardo al contenuto delle previsioni obbligatorie di cui all'art. 61, c. 1, CTS.</p>	<p>Lo Statuto vigente, con le seguenti informazioni obbligatorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. data dell'assemblea degli associati nella quale lo statuto è stato adottato;</li> <li>2. riferimenti dell'atto pubblico del Notaio del verbale dell'assemblea di approvazione dello statuto;</li> <li>3. quadro sinottico o tabella delle eventuali modifiche intercorse <i>medio tempore</i>, ovvero successivamente alla data del primo accreditamento.</li> </ol>	<p>Conformità all'art. 61, c. 1, CTS.</p>	<p>Autocertificazione del legale rappresentante dell'ente accreditato come CSV (modello di autocertificazione allegato) da inviare per PEC all'OTC competente territorialmente <i>oppure</i> invio della documentazione per PEC all'OTC competente territorialmente.</p>
d	<p>Adozione della <b>contabilità separata</b>, per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN, se presenti, eventualmente con approfondimento dei criteri in base alla quale essa è stata realizzata nell'ambito del bilancio di esercizio.</p>	<p>L'ultimo Bilancio consuntivo approvato, incluso il modello di rendicontazione ONC con separazione delle fonti di finanziamento.</p>	<p>Conformità all'art. 61, c. 1, lett. c), CTS.</p>	<p>Autocertificazione del legale rappresentante dell'ente accreditato come CSV (modello di autocertificazione allegato) da inviare per PEC all'OTC competente territorialmente <i>oppure</i> invio della documentazione per PEC all'OTC competente territorialmente.</p>
e	<p>Rispetto dei <b>requisiti di ineleggibilità</b> e, in particolare, il rispetto del divieto previsto dall'art. 61, c. 1, lett. j), CTS, per la stessa persona di ricoprire la carica di presidente dell'organo di amministrazione per più di nove anni.</p>	<p>L'elenco dei nominativi, ciascuno corredato di <i>curriculum vitae</i> aggiornato (massimo 3 pagine), qualora non precedentemente inviato all'OTC/ONC, dell'organo di amministrazione in carica, con le seguenti informazioni obbligatorie:</p>	<p>Conformità all'art. 61, c. 1, lett. i) e j), CTS.</p>	<p>Autocertificazione del legale rappresentante dell'ente accreditato come CSV (modello di autocertificazione allegato) da inviare per PEC all'OTC competente territorialmente</p>

**FONDAZIONE ONC** - Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di Servizio per il Volontariato

Via Pasquale Stanislao Mancini, 2 - 00196 Roma - Tel. 06 40412530 - C.F. 97975400587

segreteria generale@fondazioneonc.org - www.fondazioneonc.org

		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. eventuale numero di mandati consecutivi ricoperti da ciascun componente in carica dell'organo di amministrazione;</li> <li>2. numero degli anni e dei mesi, al 30.06.2024, da cui la stessa persona ricopre la carica di presidente dell'organo di amministrazione.</li> </ol>		<p><i>oppure</i> invio della documentazione per PEC all'OTC competente territorialmente.</p>
f	Adozione del <b>bilancio sociale</b> , nel rispetto di quanto previsto dal CTS e dalle indicazioni dell'ONC, e la sua tempestiva pubblicazione.	Ultimo bilancio sociale approvato.	Conformità all'art. 61, c. 1, lett. I), CTS.	<p>Autocertificazione del legale rappresentante dell'ente accreditato come CSV (modello di autocertificazione allegato) da inviare per PEC all'OTC competente territorialmente</p> <p><i>oppure</i> invio della documentazione per PEC all'OTC competente territorialmente.</p>



## AUTOCERTIFICAZIONE

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ Prov. (\_\_\_), il \_\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_, in qualità di Legale rappresentante  
dell'ente di seguito indicato:

denominazione (se diversa dalla Ragione sociale, specificare entrambe):

---

sede legale:

---

codice fiscale:

---

partita iva:

---

recapiti (telefonico e indirizzo email):

---

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000\*, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del citato D.P.R., in caso di affermazioni mendaci,

dichiaro che

1. lo Statuto dell'ente attualmente vigente, che è stato adottato dall'Assemblea degli associati in data \_\_\_\_\_, come da verbale redatto per atto pubblico dal Notaio:

\_\_\_\_\_  
(inserire il nominativo del Notaio e il Numero di Repertorio dell'atto), è reperibile in/su \_\_\_\_\_ (inserire link o altra fonte),

attesto, altresì, che lo stesso è copia informatica conforme all'originale.

Dichiaro che ha subito modifiche dalla data di primo accreditamento dell'ente

Sì

No

(se sì, allegare il quadro sinottico delle modifiche intercorse);

2. il Bilancio Consuntivo 2023, che è stato adottato dall'Assemblea degli associati in data \_\_\_\_\_, è reperibile in/su \_\_\_\_\_  
*(inserire link o altra fonte),*  
attesto, altresì, che lo stesso è copia informatica conforme all'originale;
3. il numero dei mandati consecutivi, all'interno dell'organo di amministrazione del CSV, ricoperti da \_\_\_\_\_  
*(indicare nominativo del componente)*  
sono di numero \_\_\_\_\_  
*(indicare il numero dei mandati).*  
*Questa dichiarazione deve essere resa per ciascun componente del direttivo che ricopra mandati consecutivi.*  
*Allegare i curricula vitae dei componenti (massimo 3 pagine) qualora non già inviati all'OTC/ONC.*
4. Al 30.06.2024, il sottoscritto ricopre la carica di presidente dell'ente da \_\_\_\_\_ anni *(indicare il numero degli anni)* e \_\_\_\_\_ mesi *(indicare il numero dei mesi).*
5. Dichiaro infine che il Bilancio sociale 2023, che è stato adottato dall'Assemblea degli associati in data \_\_\_\_\_ e che è reperibile in/su \_\_\_\_\_  
*(inserire link o altra fonte),*  
e che lo stesso è stato pubblicato tempestivamente sul sito internet del CSV;  
attesto, altresì, che lo stesso è copia informatica conforme all'originale.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma e timbro

\_\_\_\_\_

Allegare copia di un documento di identità ai fini della validità della dichiarazione.